



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Assessore all'Agricoltura, foreste, turismo, promozione, caccia e pesca**

Via Romagnosi, 9 – Centro Europa – 38122 Trento

Tel. 0461495929 - Fax 0461499264

e-mail: [ass.aft@provincia.tn.it](mailto:ass.aft@provincia.tn.it)

pec: [ass.aft@pec.provincia.tn.it](mailto:ass.aft@pec.provincia.tn.it)

**20 MAR. 2015**

Trento,

Prot. PAT/2015 - 154466

Spettabili

Comuni della provincia di Trento

LORO SEDI

Spettabile

Consorzio dei Comuni Trentini

Consiglio delle Autonomie Locali

Via Torre Verde, 23

38122 – TRENTO –

**OGGETTO:** legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015): modificazioni alla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7.

Con la presente si comunica che con l'articolo 69 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 è stata modificata la legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica).

Si informano gli enti in indirizzo, per gli adempimenti di competenza, che le nuove disposizioni sono intervenute nello specifico sull'articolo 37 bis, comma 2, della citata legge provinciale sulla ricettività turistica recante "*Alloggi per uso turistico*".

L'articolo 37 bis, comma 2, è stato modificato nel senso di prevedere che al fine di acquisire i dati relativi alla ricettività degli alloggi in locazione ad uso turistico "*chi offre in locazione ai turisti case o appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo deve presentare al comune competente per territorio un'apposita comunicazione e deve provvedere ai relativi aggiornamenti; i contenuti della comunicazione e i casi di aggiornamento sono previsti dal regolamento di esecuzione. Il comune trasmette alla Provincia le comunicazioni pervenute e i relativi aggiornamenti. L'omessa o incompleta presentazione della comunicazione o degli aggiornamenti entro i termini previsti ai sensi del comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro per ciascuna casa o appartamento.*"

Con il nuovo disposto normativo, è stato eliminato il periodo minimo di offerta dell'alloggio ai fini turistici, fissato in 14 giorni, anche non consecutivi, su base annua, oltre il quale deve essere effettuata al comune competente la comunicazione prevista, è

stata codificata la regola per cui i comuni devono trasmettere alla Provincia le comunicazioni pervenute e i relativi aggiornamenti ed è stata innalzata la sanzione amministrativa prevista in caso di omessa o incompleta presentazione della comunicazione e dei relativi aggiornamenti, elevandola da 200 a 600 euro per ciascuna casa o appartamento.

Si invita pertanto a porre particolare attenzione alla citata modifica normativa, evidenziando in particolare l'importanza della **comunicazione** che rappresenta l'unico strumento attraverso il quale il sistema pubblico può conoscere e acquisire le informazioni relative alla ricettività degli alloggi in locazione ad uso turistico nonché monitorare lo sviluppo di questa tipologia di offerta ricettiva sul territorio.

Il Servizio Turismo rimane comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito.

Cordiali saluti

- dott. Michele Dallapiccola -

